


243 SC 16/06/07



COMUNE DI LASCARI
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N°27 DEL 27/04/07

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 22 MAG. 2007 AL 06 GIU. 2007

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 01 GIU. 2007 AL 16 GIU. 2007
DIVENTATO ESECUTIVO IL 11 GIU. 2007

INDICE

- ART.1 Addizionale Comunale IRPEF (Fonte istitutiva)
- ART.2 Esercizio della potestà regolamentare in materia di addizionale comunale IRPEF
- ART.3 Soggetti passivi
- ART.4 Modalità di applicazione del tributo
- ART.5 Variazione dell'aliquota
- ART.6 Norme di rinvio
- ART.7 Esenzioni
- ART.8 Efficacia

ARTICOLO 1
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
(Fonte istitutiva)

L'addizionale comunale all' IRPEF è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

Ogni Comune ha la facoltà di stabilirne l'applicazione nel proprio territorio e può ricorrere alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per il reperimento delle risorse necessarie, per il conseguimento del pareggio di Bilancio e per garantire l'assolvimento di servizi indispensabili.

ARTICOLO 2
ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF

Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Il regolamento è deliberato entro i termini, ordinari o differiti, stabiliti dall'ordinamento vigente in modo da spiegare effetti per l'anno di riferimento.

Con la stessa norma regolamentare è stabilita annualmente la misura della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel limite massimo di 0,8 punti percentuali.

La delibera regolamentare di variazione dell'aliquota di compartecipazione è trasmessa per estratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro 30 giorni da quando la delibera è divenuta esecutiva.

La delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è altresì pubblicata, con le modalità previste da apposito decreto ministeriale, sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 3
SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Lascari, alla data 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed alla stessa imposta dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 D.P.R.: 22 Dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Il versamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e saldo, unitamente al versamento eseguito ai fini dell'imposta su reddito delle persone fisiche.

L'acconto dell'addizionale è calcolato in misura pari al trenta per cento dell'addizionale complessivamente determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini del calcolo dell'acconto il contribuente o il sostituto d'imposta assume la misura di aliquota deliberata per l'anno d'imposta. Se la delibera di determinazione dell'aliquota è pubblicata entro il 15 febbraio dell'anno d'imposta si definisce l'acconto con la misura deliberata. Se la pubblicazione ha avuto luogo successivamente al 15 febbraio dell'anno d'imposta l'acconto è determinato con la misura di aliquota già in vigore nell'anno precedente.

Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari a undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ARTICOLO 5

VARIAZIONE DELL' ALIQUOTA

Per l'anno d'imposta 2007 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita in misura pari a 0,6 punti percentuali.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

ARTICOLO 6 **NORME DI RINVIO**

Ai fini del rimborso, dell'accertamento, come pure di ogni ulteriore aspetto applicativo del tributo non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative o di prassi amministrativa emate in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, vigenti.

Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente Regolamento, siano approvate modifiche normative atte a comportare una diversa modalità di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF esse troveranno immediata applicazione, nelle more dell'adozione da parte del Comune delle norme regolamentari di adeguamento.

ARTICOLO 7 **ESENZIONI**

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 8.000,00 .

ARTICOLO 8 **EFFICACIA**

La decorrenza dell'efficacia della delibera di determinazione dell'aliquota, ai fini dell'applicazione del tributo, coincide con la data di pubblicazione sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

COMUNE DI LASCARI
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 02/06/07 al 16/06/07
senza opposizione

Lascari, li 18 GIU. 2007

